Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2013, n. 17-5731

Legge 8/02/2001, n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'utilizzo diretto da parte dell'ATC di Torino della somma di euro 883.000,00 per un intervento di riqualificazione energetica sugli edifici siti nel Comune di Torino "Ambito di Corso Taranto, via Mercadante, via Cilea, via Mascagni, via Tartini" (P.I. n. 9262).

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

con nota Prot. n. 51630 del 12/12/2012 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della documentazione inerente una richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fondi Legge 513/77 art. 25 per un intervento di riqualificazione energetica su edifici di proprietà pubblica siti in Torino "Ambito di corso Taranto, via Mercadante, via Cilea, via Mascagni, via Tartini" da realizzarsi mediante le risorse di cui alla Legge 21/2001, art. 6, comma 3, per un importo complessivo pari a euro 883.000,00;

con la nota sopra citata venivano trasmessi la D.D. n. 814 del 26/11/2012, copia del parere favorevole assunto dalla competente Commissione Tecnico-consultiva (CTC) in data 7/11/2012 (n. 3331) ed il QTE n. 1;

il sopra citato intervento fa parte di un più ampio programma di lavori di riqualificazione energetica, con Q.T.E. complessivo pari a euro 7.576.288,50 che prevede diverse fonti di finanziamento, tra le quali "Fondi Europei di Sviluppo Regionale Lotto 1" pari a euro 5.156.085,23 (concessi con D.D. n.145 del 7/04/2011 dalla Direzione regionale Attività produttive), e in quota parte le risorse della legge 513/77 art. 25 per l'importo sopra indicato di euro 883.000,00;

i fondi che l'ATC di Torino intende utilizzare per l'intervento sopra descritto, fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato dalla Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne

le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

rilevato che la richiesta di autorizzazione fa riferimento alla deliberazione n. 14 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino in data 30/01/2012, con la quale, nell'ambito del Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2012, è stato approvato lo stanziamento per il sopra indicato intervento;

posto che, con nota Prot. n. 8813 del 23/02/2012, l'ATC di Torino ha provveduto a trasmettere copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 30/01/2012;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 3INT/DB0803 del 5/02/2013 con la quale il competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Torino coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s. (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), e vista la nota prot. n. 11/INT del 6/03/2013 con cui il medesimo Settore comunicava che il numero di programma attribuibile è il n. 9262**;**

considerato che la competente Commissione Tecnico-consultiva istituita presso l'ATC di Torino ha espresso parere favorevole in data 7/11/2012 (parere n. 3331) sul sopra indicato intervento;

considerato che l'importo di euro 883.000,00, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Torino;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nella determina n. 814 sopra richiamata, lo stesso riguarda un'integrazione finanziaria di un più ampio programma di lavori di riqualificazione energetica, concernente "la realizzazione di un insieme sistematico di opere volte al miglioramento energetico dell'involucro degli edifici";

posto che gli edifici interessati dal Lotto 1 sono quelli elencati nella sopra citata determina n.814 dell'ATC di Torino, che si trovano nel Comune di Torino "Ambito di corso Taranto, via Mercadante, via Cilea, via Mascagni, via Tartini";

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con la nota Prot. n. 51630 del 12/12/2012 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di riqualificazione energetica, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l’art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l’art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 7/11/2012 (n. 3331);

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all’utilizzo diretto dell’importo di euro 883.000,00 relativo alle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l’ATC, per un’integrazione finanziaria ad un più ampio programma di riqualificazione energetica sugli edifici siti nel Comune di Torino “Ambito di corso Taranto, via Mercadante, via Cilea, via Mascagni, via Tartini” dettagliatamente elencati nella D.D. n. 814 del 26/11/12 citata in premessa (PI n. 9262).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)